

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2018 del 24/04/2018
Oggetto	Sito Via Natta,1 Reggio Emilia (RE). Autorizzazione al piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06. Proponente Dana Brevini Fluid Power S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2108 del 24/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro APRILE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: Sito Via Natta,1 Reggio Emilia (RE). Autorizzazione al piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06. Proponente Dana Brevini Fluid Power S.p.A.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 (emessa a seguito del Riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014), viene stabilito che mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla Legge Regionale n.5 del 2006.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione n. 2230/2015 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

- La destinazione d'uso dell'area è di tipo industriale pertanto, i riferimenti normativi per la valutazione dello stato ambientale sono le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) indicate per i siti a destinazione d'uso commerciale-industriale elencati nell' Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 Tabella 1, colonna B per suolo e sottosuolo e Tabella 2 per le acque sotterranee.

Visto:

- il "Report descrittivo delle indagini ambientali, novembre 2017" acquisito da ARPAE con prot. 14284 del 06/12/2017, in cui vengono riportati i risultati delle indagini ambientali eseguite nel periodo tra il 2 e il 10 Novembre 2017 che hanno riscontrato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di tab.1, col.b, all.5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006, nel suolo (nei sondaggi S01, S02, S03, S04, S05, MW2, MW3) e nel sottosuolo (sondaggi S01, S02, S03) per il parametro Idrocarburi pesanti e superamento delle CSC di tab.2, all.5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 nelle acque sotterranee prelevate dai piezometri MW2 e MW3 per il parametro Nickel.

- il "Piano della caratterizzazione" datato 21 dicembre 2017 (Prot. ARPAE n. 15062 del 22/12/2017) relativo al Sito Via Natta,1 Reggio Emilia (RE), in cui la ditta prevede:

- di effettuare ulteriori 5 sondaggi (S6, S7, S8, MW4 e MW5) con prelievo di campioni di terreno per le verifiche analitiche di laboratorio

- di allestire i sondaggi MW4 e MW5 a piezometro, spinti ad una profondità di -5 m dal p.c., microfessurati da -1 m fino a fondo foro.
- di prelevare campioni di acqua sotterranea per le verifiche analitiche di laboratorio dai 5 piezometri presenti in sito (MW1, MW2, MW3, MW4 e MW5).
- determinazione di parametri sito specifici eventualmente necessari per la predisposizione dell'Analisi di rischio sito specifica.

Considerato che il piano della caratterizzazione datato 21 dicembre 2017, è stato valutato nel corso della Conferenza dei Servizi del 5 aprile 2018, indetta da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia. Detta Conferenza ha espresso esito favorevole per l'approvazione del piano di caratterizzazione con prescrizioni.

Visto

- il D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 242

- la DGR n. 2218 del 21/12/2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati;

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

a) di autorizzare il Piano della caratterizzazione datato 21 dicembre 2017, alle seguenti prescrizioni:

1. al fine di verificare la situazione di inquinamento a monte del sito, in aggiunta a quanto proposto dalla Ditta nel piano di caratterizzazione, deve essere realizzato un ulteriore piezometro sul confine ovest di proprietà, ed essere effettuati i relativi monitoraggi delle acque sotterranee.
2. Considerando che la falda indagata si attesta alla profondità di -1,5 m p.c., dove è difficile definire un vero e proprio flusso e che la direzione di flusso di falda è suffragata da una sola campagna di monitoraggio, tale direzione deve essere confermata con l'effettuazione di campagne di monitoraggio nelle 4 stagioni, conseguentemente alle quali, devono essere fatte eventuali ulteriori considerazioni del caso.
3. Riguardo alla contaminazione della falda (superamento di nichel), al punto 5.6 del piano di caratterizzazione, si parla di *"altre attività industriali di differenti tipologie, da cui sono teoricamente possibili*

apporti di contaminanti alle acque sotterranee". Occorre fornire motivazioni e dati che suffraghino tale affermazione.

4. I parametri da ricercare devono essere gli stessi ricercati nel corso delle indagini ambientali ed analoghi sia nelle acque e nei suoli come di seguito indicato:

a) nelle acque sotterranee, Idrocarburi totali (espressi come n-esano), Metalli pesanti (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), IPA, BTEXS, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, Alifatici alogenati cancerogeni.

b) nei terreni, Idrocarburi leggeri C_{≤12} e pesanti C_{>12}, Metalli pesanti (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), IPA, BTEXS, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni e Alifatici alogenati cancerogeni.

5. Ogni variazione rispetto alle modalità di intervento così come descritte nel piano di Caratterizzazione deve essere preventivamente comunicata agli Enti;

6. Le analisi dei campioni di terreno devono essere effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm e ad essa soltanto riferiti i dati analitici con cui effettuare il confronto con i valori limite definiti dal allegato 5 parte IV del Dlgs 152/06. Nel rapporto di prova ciò deve essere indicato unitamente alla percentuale di scheletro. Qualora si sospetti una contaminazione anche del sopravaglio devono essere effettuate analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola ad un test di cessione, i valori di concentrazione limite sono quelli del D.M. 5/2/98 e s.m.i.

7. La determinazione dei metalli nelle acque deve essere svolta previa filtrazione in campo del campione tramite filtro in acetato di cellulosa da 0.45µm, in caso di presenza nel campione di rilevante materiale sospeso si deve provvedere mediante centrifugazione. Nel rapporto di prova deve essere indicato;

8. I limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche devono essere pari ad 1/10 delle rispettive CSC fissate dal decreto, evidenziando i casi in cui non sia possibile rispondere a questo requisito;

9. Il piano delle attività deve essere concordato preventivamente con ARPAE Servizio Territoriale in modo da consentire le opportune azioni di controllo, ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica per la validazione dei dati;

10. Deve essere fornito un cronoprogramma dettagliato delle attività con congruo anticipo rispetto all'effettuazione delle medesime.

11. Propedeutico ad un eventuale elaborazione di analisi di rischio, ai fini di valutare un inquinamento di metalli nelle acque, deve essere determinato anche il coefficiente di ripartizione solido-liquido (K_d), così

come indicato nella nota di APAT del 18.06.2008 "Nota inerente la determinazione dei valori Kd sito-specifici ai fini dell'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06".

12. La ditta, qualora voglia avvalersi dell'ADR, deve procedere alla speciazione degli idrocarburi secondo la metodica MADEP. A tale proposito la speciazione deve essere effettuata sui campioni più rappresentativi della contaminazione in sito, considerando anche i superamenti di Idrocarburi pesanti già riscontrati nel corso delle indagini ambientali del novembre 2017.

b) di trasmettere il presente provvedimento a Dana Brevini Fluid Power S.p.A., Comune di Reggio Emilia, AUSL di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale;

Si informa inoltre che:

- Secondo quanto previsto nel tariffario Arpae Regionale, approvato con DDG n.66 del 25/05/2016 alla voce n. 12.08.05.01, relativa all'istruttoria tecnica dell'istanza relativa al piano di caratterizzazione, deve essere versato l'importo di € 1.146,00, da effettuarsi con bonifico bancario sul conto IT05T0200802435000104059154.

- Le prestazioni in termini di attività ispettiva, campionamento, analisi e relazioni finali secondo tariffario Arpa sono a carico del proponente.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

IL DIRIGENTE di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.